



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 5 aprile 2006

Deliberazione n. 8/2006

OGGETTO: Adozione di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001: art. 36 delle Norme di Attuazione (*Interventi di rinaturazione*).
Adozione della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione" di cui all'art. 36 delle Norme del PAI.


IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "valore, finalità e contenuti del piano di bacino";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po".

RICHIAMATI

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)";
- in particolare, la "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del bacino del Po", di cui all'allegato "Direttive di Piano" dell'elaborato 7 (Norme di attuazione) del PAI;
- la propria Deliberazione n. 6 del 3 marzo 2004, con cui questo Comitato ha adottato il "Progetto di variante alle Norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico: art. 36 – Interventi di rinaturazione";




- in particolare, l'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI nel testo novellato dalla Deliberazione C. I. n. 6 del 3 marzo 2004;
- i seguenti atti, con cui sono stati recepiti i pareri delle Conferenze Programmatiche:
 - DGR Piemonte n. 30-726 del 29 agosto 2005;
 - DGR Lombardia n. VIII/001024 del 7 novembre 2005;
 - DGR Emilia – Romagna n. 2243 del 29 dicembre 2005;

PREMESSO CHE

- l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 – come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – prevede, al comma *6ter*, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma *6ter* della citata legge 183/1989. L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI, tra l'altro, ha esteso all'intero ambito territoriale di riferimento la delimitazione delle Fasce fluviali, precedentemente introdotta dal “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (adottato con Deliberazione C. I. n. 26 dell'11 dicembre 1997 ed approvato con DPCM 24 luglio 1998) limitatamente ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- il PAI è stato successivamente approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

CONSIDERATO CHE

- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- l'art. 36 dell'elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*, di seguito definite NA) del PAI contiene, in particolare, la disciplina relativa agli “*interventi di rinaturazione*”, vale a dire gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, alla riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, al ripristino e all'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona nell'ambito delle fasce fluviali classificate come A (*fascia di deflusso della piena*) e B (*fascia di esondazione*) dall'articolo 28 delle stesse NA;



- con propria Deliberazione n. 6 del 3 marzo 2004, questo Comitato ha adottato un Progetto di Variante al PAI, consistente in un testo novellato del suddetto art. 36 delle NA, disponendone l'entrata in vigore quale misura temporanea di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge n. 183/1989;
- la procedura per l'adozione definitiva della presente Variante si è svolta secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1bis del DL n. 279/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000;
- in particolare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte hanno provveduto a convocare le Conferenze Programmatiche di cui al citato art. 1bis della legge n. 365/2000 e ne hanno recepito i pareri conclusivi con gli atti precedentemente richiamati;
- ai sensi del testo novellato del comma 7 dell'art. 36 di cui al Progetto di Variante adottato con la Deliberazione C. I. n. 6/2004, la Segreteria tecnica ha proceduto all'elaborazione della Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 medesimo, da adottarsi contestualmente alla Variante stessa;
- la Direttiva di cui al punto precedente contiene, in particolare, disposizioni che producono effetti con riferimento alla disciplina già oggetto della "*Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po*" compresa nell'allegato "*Direttive di Piano*" all'elaborato 7 (*Norme di attuazione*) del PAI;
- vi è pertanto l'esigenza di armonizzare la disciplina di cui alle due Direttive citate al punto precedente, allo scopo di superare eventuali antinomie tra le disposizioni tecniche in esse contenute;
- la realizzazione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 ed alla Direttiva può comportare la necessità di procedere all'asportazione di materiale inerte quale strumento funzionale agli obiettivi;
- ciò comporta che, pur essendo l'asportazione di materiali litoidi connessa agli interventi di rinaturazione concettualmente e normativamente diversa rispetto all'attività estrattiva propriamente detta, si ravvisa la necessità che anch'essa sia individuata nell'ambito dei piani di settore delle Attività Estrattive (PAE) o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali;
- nella prospettiva di un recupero ambientale che sia congiunto ad una diminuzione di pressioni antropiche sull'ambiente ed il territorio e che, contemporaneamente, possa contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di materiali inerti si ravvisa, inoltre, l'opportunità che il materiale inerte eventualmente asportato tramite interventi di rinaturazione, su terreno demaniale o privato, possa essere utilizzato per far fronte al fabbisogno programmato nei PAE suddetti, per una quota parte di quest'ultimo;
- l'utilizzazione degli inerti derivanti dagli interventi di rinaturazione per gli scopi indicati nel punto precedente permetterebbe, in particolare, una parziale riduzione della realizzazione dei siti di attività estrattiva, specialmente nell'ambito delle fasce fluviali;
- inoltre, vi è l'ulteriore necessità di valutare la compatibilità degli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiali litoidi con le dinamiche di trasporto solido in atto, le caratteristiche morfologiche plano-altimetriche



degli alvei e gli obiettivi connessi agli assetti di riferimento definiti alla scala spaziale di singolo “tronco fluviale”;

- sussiste altresì l’esigenza di procedere alla medesima valutazione di compatibilità di cui al punto precedente anche con riferimento agli interventi di rinaturazione che interessano opere idrauliche presenti;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- alla data presente, le restanti Regioni del bacino non hanno ancora provveduto a recepire i pareri conclusivi delle Conferenze Programmatiche di cui al citato art. 1bis della legge n. 365/2000;
- nondimeno, sussiste l’esigenza di adottare la Variante in oggetto con riferimento ai territori delle Regioni che hanno già provveduto al completo espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza, in virtù della rilevanza strategica dei progetti di intervento di rinaturazione concernenti detti territori;
- in virtù della menzionata esigenza e, in ogni caso, nel rispetto dei principi giuridici che presiedono all’attività di pianificazione, in primo luogo di quelli desumibili dall’art. 17 comma 6ter della legge n. 183/1989, vi è dunque necessità di procedere comunque all’adozione della Variante in oggetto, con efficacia limitata ai territori delle suddette Regioni

ACQUISITO

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico circa i contenuti della presente Deliberazione nelle sedute del 5 luglio 2005 e del 5 aprile 2006;

RITENUTO


- di procedere all’adozione definitiva della Variante all’elaborato n° 7 (Norme di Attuazione) del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al Progetto adottato con Deliberazione n. 6/2004, relativamente all’art. 36 (*Interventi di rinaturazione*), limitatamente ai territori delle Regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Piemonte;
- di adottare, contestualmente, l’allegata Direttiva per gli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ARTICOLO 1

1.A seguito del procedimento di adozione definitiva di cui all’art. 18 della legge n. 183/1989, è adottata, limitatamente ai territori delle Regioni Emilia – Romagna, Lombardia e Piemonte, la “*Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 – art. 36 delle Norme di Attuazione (Interventi di rinaturazione)*” (di seguito brevemente definita Variante) di cui al Progetto adottato con Deliberazione C. I. n. 6 del 3 marzo 2004.




2. A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM di approvazione della presente Variante, nei territori delle Regioni di cui al comma 1 il testo dell'art. 36 delle NA del PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001 è definitivamente sostituito dal seguente:

Articolo 36

(Interventi di rinaturazione)

1. *Nelle Fasce A e B sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.*
2. *Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.*
3. *Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B deve essere definito tramite un progetto. Tale progetto deve essere sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa. Spetta alla Regione individuare la Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. Ai fini dell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione competente trasmette il progetto all'Autorità di bacino la quale, ai sensi della vigente normativa, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo con le finalità del presente Piano.*
4. *I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere, rispettivamente, predisposti e realizzati di concerto con l'ente gestore.*
5. *Qualora gli interventi di cui al comma 3 prevedano l'asportazione di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.*
6. *L'Autorità di bacino adotta una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio. La direttiva potrà contenere disposizioni di maggior dettaglio finalizzate all'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.*
7. *Gli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiali litoidi, di cui all'art. 3, comma 6, lettera b) della direttiva di cui al comma precedente devono essere considerati nell'ambito dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali relativi alle attività estrattive anche a titolo di contributo di volumi al fabbisogno programmato, siano essi realizzati su terreni privati o su terreni demaniali.*
8. *Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, adotta*



Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183.

9. *Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di cui al precedente comma 3, coordinandosi con gli Enti di gestione di aree protette territorialmente interessati.*
10. *Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.*

ARTICOLO 2

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge n. 183/1989, sono dichiarati di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati i commi 3, 4, 5 e 7 del testo dell'art. 36 come modificato a seguito dell'approvazione della presente Variante.
2. Di conseguenza, a partire dalla data di entrata in vigore della Variante, il testo del primo comma dell'art. 27 (*Effetti del Piano*) delle Norme di Attuazione del PAI è sostituito dal seguente:
“Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 36, commi 3, 4, 5 e 7; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41 del presente Piano. (omissis)”

ARTICOLO 3


1. Ai sensi dell'art. 36, comma 7, delle NA del PAI nel testo introdotto con la presente Variante, è adottata la “*Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAF*” la quale è allegata alla presente Deliberazione (Allegato 1).
2. La Direttiva di cui al comma precedente produce i suoi effetti a partire dalla data di entrata in vigore della Variante.

ARTICOLO 4

1. Le disposizioni contenute nella Direttiva di cui al precedente art. 3 sostituiscono, limitatamente alle parti contrastanti, quelle della “*Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po*” compresa nell'allegato “*Direttive di Piano*” alle Norme di attuazione del PAI.

ARTICOLO 5

1. Gli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiali litoidi di cui all'art. 3, comma 6, lettera b), qualora connessi alle dinamiche morfologiche e di trasporto solido al fondo dell'alveo inciso e gli interventi di rinaturazione che interessano opere idrauliche localizzate nell'alveo inciso o attivo di cui all'art. 3, comma 6, lettera c) della Direttiva allegata devono rientrare nei piani o programmi generali relativi alla gestione dei sedimenti e delle manutenzioni previsti dal PAI, o



comunque essere compatibili con le caratteristiche e gli obiettivi relativi agli assetti di riferimento definiti alla scala spaziale di tratto significativo del corso d'acqua.

ARTICOLO 6

1. In conformità alle finalità di piano perseguite tramite la Variante adottata con la presente Deliberazione, i programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 della legge 183/1989 ed agli artt. 13 e 33 delle NA del PAI, devono prevedere di riservare una quota dei finanziamenti disponibili, che corrisponda almeno al 5%, da destinarsi ad interventi di rinaturazione, come definiti dalla Direttiva allegata.

ARTICOLO 7

1. Con successiva Deliberazione ed a seguito dell'acquisizione dei pareri di competenza, il Comitato Istituzionale provvederà ad estendere l'efficacia della Variante in oggetto ai territori delle Regioni del bacino del fiume Po che alla data della presente Deliberazione non hanno ancora concluso il procedimento per l'adozione definitiva della Variante medesima.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On. Roberto Tortoli)

